

La previsione dei beneficiari in atto costitutivo o statuto è finalizzata a non lasciare «all'arbitrio degli amministratori la determinazione dei beneficiari dell'ente»¹⁷⁸. Peraltro la fondazione, quale ente privato che dispone di un proprio patrimonio, è pienamente libera nella determinazione dei beneficiari¹⁷⁹.

I beneficiari determinati o determinabili sono ritenuti destinatari di una promessa al pubblico (art. 1989), titolari di diritto soggettivo all'adempimento della prestazione stabilita in loro favore¹⁸⁰. Qualora i destinatari non siano determinabili, ricorre fattispecie analoga a quelle di cui agli articoli 631, comma 2, e 778, comma 2, c. c., relative alla scelta rimessa all'arbitrio di un terzo relativa alla scelta tra più persone determinate dal testatore o dal donante o appartenenti a famiglie o categorie determinate. In questi casi i beneficiari non sono titolari di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo all'osservanza dei criteri e delle modalità previste da atto costitutivo o statuto per l'erogazione¹⁸¹.

Nelle fondazioni di notevoli dimensioni o con scopi piuttosto ampi la tutela dei beneficiari dovrebbe essere assicurata mediante il controllo dell'autorità pubblica¹⁸² ovvero la partecipazione agli organi: lo statuto può prevedere la partecipazione all'organo amministrativo di rappresentanti delle categorie a cui beneficio è stata istituita la fondazione¹⁸³.

È stato precisato dalla giurisprudenza amministrativa che l'espressione «criteri e modalità di erogazione delle rendite» va riferita, oltre che all'individuazione dei beneficiari, alla determinazione dei criteri economici di impiego delle rendite del patrimonio, determinando quale parte, detratti gli eventuali accantonamenti e le spese di funzionamento dell'ente, sia da destinare alle erogazioni¹⁸⁴.

¹⁷⁸ M. V. De Giorgi, cit. a nota 4, p. 268.

¹⁷⁹ Cons. Stato, Sez. I, 7.12.1993, n. 1628.

¹⁸⁰ Cass., Sez. Un., 19.10.1964, n. 2622; P. Rescigno, cit. a nota 5, p. 813; F. Galgano, cit. a nota 4, sub art. 16, pp. 280 sgg.; P. Gallo, cit. a nota 110, p. 150.

¹⁸¹ P. Rescigno, cit. a nota 5, p. 814.

¹⁸² D. Vittoria, cit. a nota 87, p. 332. Diversamente P. Rescigno, cit. a nota 5, p. 813, indica come soluzione alternativa al controllo dell'autorità pubblica la tutela giurisdizionale volta a ottenere il rispetto della legge o dello statuto.

¹⁸³ P. Rescigno, cit. a nota 5, p. 807.

¹⁸⁴ Cons. Stato, Sez. I, 7.12.1993, n. 1628.